

Dei decreti legislativi di semplificazione e riassetto sopra citati, il D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 159, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), a norma dell'articolo 10 della legge delega 29 luglio 2003 n. 229, è senz'altro quello maggiormente rilevante per la razionalizzazione dell'attività della pubblica amministrazione, nonché quello nel quale maggiormente fruttuoso si è appalesato l'apporto tecnico del Dipartimento della funzione pubblica, pienamente sinergico con quello del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie che, significativamente, i provvedimenti di apertura della XV Legislatura hanno infine unificato sotto l'egida del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Le integrazioni al codice dell'amministrazione digitale rafforzano ulteriormente il diritto dei cittadini a scambiare comunicazioni mediante posta elettronica con le PA, non più solo con quelle centrali ma anche con quelle locali e - in caso di mancata risposta - riconosce loro il diritto di rivolgersi al giudice amministrativo per obbligare i pubblici uffici a rispettare tale obbligo. Inoltre, per facilitare tali comunicazioni via e-mail, è stata fissata al 1° settembre 2006 la data entro cui le amministrazioni pubbliche dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica istituzionale ed uno di PEC per dare in più la certezza legale delle comunicazioni.

Sempre in attuazione del codice dell'amministrazione digitale (articolo 11), è stato emanato il D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 200, che ha disciplinato le modalità di coordinamento delle azioni volte all'invio, alla raccolta e all'elaborazione dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche, dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di servizi pubblici per dare seguito all'obbligo di implementare il "registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, istituito presso il Ministero delle attività produttive, nonché individuato le regole tecniche per l'alimentazione e l'aggiornamento del Registro, posto le basi per il coordinamento fra le strutture operative ed indicato le modalità di accesso al Registro stesso.

In secondo luogo, nel corso del 2006, è stato impresso un nuovo, forte impulso all'attività di semplificazione tramite emanazione di regolamenti ex art. 17, comma 2, l.n. 400/1988, e la revisione dei 254 procedimenti elencati nelle singole leggi di semplificazione. E' stata svolta un'opera di analisi delle singole fattispecie, allo scopo di accertare l'attualità dell'interesse alla semplificazione: è stato così possibile accertare l'inattualità di molte delle deleghe da attuare, da un lato in ragione della devoluzione di nuove materie alla competenza legislativa regionale, operata con la riforma del Titolo V della Costituzione, dall'altro per l'emanazione successiva di normative di settore che

hanno risposto alle esigenze di snellimento procedimentale che avevano condotto all'inserzione di quei procedimenti fra quelli da semplificare.

Nella tabella che segue è riepilogata la situazione di tali procedimenti. L'attività del Dipartimento della funzione pubblica potrà ora meglio concentrarsi sui soli procedimenti "semplificabili", nel necessario confronto con le amministrazioni di settore, mentre si pensa ad un intervento legislativo di "pulizia dell'ordinamento" che espunga dalle leggi di semplificazione le deleghe regolamentari non più attuali.

**PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA SEMPLIFICARE AI SENSI DELL'ART.20, L.59/97
(allegati alle LL. 59/1997; 50/1999; 340/2000; 229/2003; art. 11 246/2005)**

PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI		109
PROCEDIMENTI SOPPRESSI		84
ALTRI PROCEDIMENTI		61
	<i>Semplificabili</i>	12
	<i>Non semplificabili per Titolo V della Costituzione</i>	13
	<i>Non semplificabili per norme sopravvenute</i>	11
	<i>Non semplificabili per caduta di interesse</i>	2
	<i>Incerti (con proposta di lettere interlocutoria alle Amministrazioni)</i>	18
	<i>Superati dall'eventuale esercizio di delega legislativa non scaduta</i>	5
TOTALE		254

Il quadro istituzionale, peraltro, viene modificato, già in chiusura della XIV legislatura, con la prevista istituzione di un Comitato interministeriale ((D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione", convertito in legge 9 marzo 2006 n. 80, art. 1): dietro tale previsione normativa, si ravvisa l'intenzione di portare l'attenzione per le *policy* di semplificazione e di qualità della regolazione al massimo livello politico, di coordinare gli sforzi dei singoli Ministri nel settore, di costruire un sistema di pianificazione e verifica periodica delle relative attività. Il Comitato, infatti, è presieduto dal Presidente del Consiglio o suo delegato con funzioni di indirizzo e svolge un ruolo di guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, predisponendo un piano strategico sulla qualità della regolazione entro il 31 marzo di ogni anno, e verificando *in itinere* lo stato di realizzazione degli obiettivi.

Con l'insediamento del secondo Governo Prodi nel maggio 2006, il quadro istituzionale e normativo delle attività di semplificazione riceve un ulteriore, deciso mutamento di rotta, nell'ottica di una attività di Governo mirata alla semplificazione e al miglioramento della qualità delle regole stesse e alla conseguente riduzione degli oneri amministrativi ricadenti su cittadini, imprese e pubblica amministrazione, quale fattore essenziale per accrescere la competitività del Paese e pietra fondante delle politiche di rilancio governative. L'attività del Dipartimento della funzione pubblica viene profondamente conformata da tali innovazioni.

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, riunisce ora nella sua persona la delega a dirigere il Dipartimento della funzione pubblica e quello per l'innovazione e le tecnologie, ed è in generale delegato a coordinare l'attività amministrativa di semplificazione delle strutture e dei procedimenti e la riorganizzazione prevista nel codice dell'amministrazione digitale; inoltre, concorre con il Presidente del Consiglio alla definizione del quadro normativo in materia di riordino e semplificazione (cfr. D.P.C.M. 15 giugno 2006).

A supporto dell'attività del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica della semplificazione e della qualità della regolazione, il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, nel testo convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, prevede la costituzione con decreto del Presidente del Consiglio (cfr. D.P.C.M. 12 settembre 2006) di una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, come si è detto, la soppressione della Commissione per la semplificazione e qualità della regolazione e relativa segreteria tecnica create con legge n. 80/2005.

Ancora, sempre in attuazione del decreto legge n. 181/ 2006, è prevista l'istituzione, presso la Conferenza Unificata, di un Tavolo permanente per la semplificazione, quale sede stabile di consultazione per le categorie produttive, le associazioni di consumatori, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane (cfr. ora il D.P.C.M. 8 marzo 2007).

L'attività del secondo semestre del 2006 dell'Unità per la semplificazione e per la qualità della regolazione ha visto l'assidua partecipazione dei rappresentanti del Dipartimento ed è stata principalmente diretta alla elaborazione del piano d'azione del governo per la semplificazione e il miglioramento della qualità della regolazione.

Gli Uffici del Dipartimento della funzione pubblica, poi, valorizzando le attribuzioni del Ministro in tema di semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese, hanno svolto una poderosa opera riformatrice che si è sostanziata nella

presentazione di un disegno di legge in materia di modernizzazione ed efficienza delle Amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese, approvato dal Consiglio dei ministri in data 22 settembre 2006. Il provvedimento apporta significative modifiche alla legge n. 241 del 1990 in materia di riduzione e certezza dei tempi dei procedimenti amministrativi. Tra le misure previste:

- fissazione del termine perentorio di trenta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici, salvo diversa ed espressa previsione da parte delle Amministrazioni;
- nuovo meccanismo disegnato dalle modifiche all'art. 2 della legge n. 241/90, che, ponendo fine all'ampia discrezionalità consentita alle amministrazioni di fissare i termini di conclusione dei rispettivi procedimenti, impongono un controllo di ragionevolezza delle disposizioni che fissano termini più lunghi di quelli di legge e contrastano la tendenza alle sospensioni ingiustificate del termine, anche in collegamento con un nuovo articolo 2 ter sull'obbligo per le PP.AA. di rendere disponibile l'elenco della documentazione necessaria alla presentazione di qualunque istanza
- determinazione, da parte delle Autorità di garanzia e di vigilanza, del termine di conclusione dei procedimenti di competenza;
- previsione di un monitoraggio sui tempi effettivi di conclusione dei procedimenti nella logica della manutenzione continua e della progressiva attuazione del protocollo informatico;
- disciplina delle conseguenze del ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento, come fattispecie di responsabilità civile, sotto la giurisdizione del giudice amministrativo, che implica un ristoro in denaro in caso di inosservanza del termine e, analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti europei, il risarcimento del danno ingiusto causato al cittadino dalle Amministrazioni pubbliche per inosservanza dolosa del termine di conclusione di un procedimento;
- fissazione del termine massimo entro il quale gli organi consultivi di un'Amministrazione pubblica chiamati a rendere un parere, ovvero gli organismi competenti a esprimere valutazioni tecniche necessarie all'adozione di un provvedimento, debbano esprimersi;

- estensione ai gestori di servizi pubblici di garanzie per l'utenza, con la previsione della loro soggezione alle norme in materia di responsabile del procedimento, indennizzo, nonché all'obbligo di accettare le autocertificazioni;
- possibilità di una riorganizzazione sperimentale dei processi in deroga alla normativa vigente, che può avvenire anche su impulso degli stessi utenti (la sperimentazione, infatti, costituisce uno strumento per superare gradualmente, attraverso processi monitorati, la rigidità del sistema di regolazione pubblica e di introdurre in esso modalità operative e decisionali nonché assetti strutturali mutuati da altri settori e conformi alle best practices già in atto presso altri organismi ovvero nei settori più avanzati);
- introduzione di misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti sul processo amministrativo, contabile e tributario;
- riduzione dei tempi di approvazione del programma statistico nazionale;
- introduzione di penalizzazioni pecuniarie per i dirigenti pubblici, titolari di procedimenti amministrativi, che risultino inadempienti.
- sostituzione del certificato di agibilità con la dichiarazione di conformità degli edifici e degli impianti alla normativa vigente, rilasciata dal direttore dei lavori;
- razionalizzazione dei controlli per le imprese assoggettate a certificazione ambientale o di qualità, che pone le basi per introdurre nel nostro ordinamento un innovativo principio che modifichi il sistema dei controlli sull'attività di impresa affidando agli enti certificatori anche il compito di verificare il possesso di alcuni dei requisiti ambientali o di qualità richiesti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa, nonché quello di garantire, ex post, la conformità dell'attività, in tutto o in parte, alla disciplina di settore, al duplice scopo di dare certezza alle aziende che volontariamente si sottopongono a sistemi di certificazione ambientale e di liberare risorse nella pubblica amministrazione, alleggerendo, pur senza un'integrale soppressione, l'attività diretta al controllo del rispetto della normativa;
- vengono modificate disposizioni del Codice della strada in tema di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida.
- che per il riconoscimento della personalità giuridica il notaio possa verificare requisiti e condizioni;

- quattro importanti deleghe in materia di: semplificazione e riassetto delle disposizioni in materia anagrafica (compresa l'anagrafe degli italiani residenti all'estero);
- introduzione di sanzioni per i gestori di servizi aeroportuali, soprattutto a fini di regolarizzazione del trasporto aereo;
- riforma del Codice della strada anche a fini di adeguamento e semplificazione dell'apparato sanzionatorio;
- ampliamento dell'ambito applicativo della disciplina in materia di conferenza di servizi.

Il 2006, infine, ha visto anche una profonda rivisitazione delle strutture che si occupano di analisi d'impatto della regolamentazione e della stessa disciplina dell'istituto. L'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), introdotta in via sperimentale dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 27 marzo 2000, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50, quale metodo operativo da seguire nella progettazione di un atto regolativi, è un potente strumento di garanzia della qualità della regolazione: essa è stata concepita come l'insieme delle attività che le amministrazioni hanno l'obbligo di realizzare nel corso della progettazione di un atto regolativi, per verificare *ex ante* l'opportunità dell'intervento ed individuare i contenuti essenziali delle opzioni d'intervento ipotizzabili, in termini di destinatari, ambito, esigenze, presupposti organizzativi, e quindi, valutare i vantaggi e gli svantaggi, i benefici ed i costi dell'opzione preferita sull'attività dei cittadini, delle imprese e sulla pubblica amministrazione. L'AIR ha trovato applicazione sia a livello statale che a livello locale.

L'Italia ha introdotto lo strumento dell'AIR in via sperimentale con la legge n.50/99. A fronte di un utilizzo ancora limitato dello strumento, sia a livello statale che regionale, la quarta legge di semplificazione (art. 14) prevede la messa a regime dell'analisi di impatto per quanto riguarda gli schemi di atti normativi del Governo, salvo casi di esclusione e di esenzione, e della valutazione di impatto *ex post* (V.I.R.). La legge prevede che sia il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, e non anche, come in precedenza, il Dipartimento della funzione pubblica, ad assicurare il coordinamento delle amministrazioni in materia di A.I.R. e V.I.R..

1.3. - Stato di applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel 2006 è proseguita, tramite l'attività dell'Ispettorato per la funzione pubblica, l'attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni concernenti la semplificazione della documentazione amministrativa, introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Ispettorato ha interagito con le Amministrazioni di volta in volta indicate dagli utenti, che sono apparsi pertanto consapevoli dell'opportunità scaturita dalle norme sull'autocertificazione, al fine di condurre ad esito le problematiche emerse nei rapporti con l'Ufficio interessato.

In generale, si è comunque constatata una corrispondenza da parte delle Amministrazioni all'applicazione della disciplina di semplificazione introdotta; non altrettanto - per quanto per esse non sia disposto l'obbligo - si è riscontrato da parte delle aziende a totale o maggioritaria partecipazione pubblica che producono servizi di generale utilità.

Relativamente ai controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rese dagli aventi diritto si può ritenere che di massima vengano effettuati, in particolare nell'ambito delle procedure concorsuali e di quelle strumentali volte all'emanazione di un provvedimento concessivo di benefici economici, per quanto perduri una certa indolenza e ostativa risulti talvolta l'assenza di interconnessione informatica tra le amministrazioni.

Sotto questo aspetto, nel periodo temporale di riferimento è stato monitorato il seguente campione di amministrazioni: 49 al Nord, 26 al Centro e 12 al Sud.

Suddividendo per aree geografiche, sono emersi i seguenti risultati.

Amministrazioni del Nord

Autocertificazioni Pervenute	Controlli Conclusi	Irregolarità sanabili	Irregolarità sanate	Dichiarazioni non vere	Revoche beneficio	Comunicazioni all'A.G.
393.031	94.111	578	278	405	132	188

Amministrazioni del Centro

Autocertificazioni Pervenute	Controlli Conclusi	Irregolarità sanabili	Irregolarità sanate	Dichiarazioni non vere	Revoche beneficio	Comunicazioni all'A.G.
2.893	1.545	459	35	459	0	3

Amministrazioni del Sud

Autocertificazioni Pervenute	Controlli Conclusi	Irregolarità sanabili	Irregolarità sanate	Dichiarazioni non vere	Revoche beneficio	Comunicazioni all'A.G.
4.621	354	1	1		1	1

Gli accertamenti hanno riguardato: 15 Aziende sanitarie ed ospedaliere, 15 sedi di Ordini professionali, 5 Camere di commercio, 23 Amministrazioni comunali, 3 Amministrazioni provinciali, 13 Direzioni generali di Amministrazioni dello Stato, 1 Azienda di servizi comunale, 4 Università, 2 Istituti scolastici, 2 Tribunali, 1 Corte di Appello, 1 Procura della Repubblica, 1 Ufficio di Motorizzazione civile, 1 Ufficio ACI.

Dai dati e dalle risposte si evince una certa riluttanza delle amministrazione ad effettuare i controlli a campione sulle autocertificazioni

Capitolo 2

L'organizzazione delle amministrazioni e i processi di modernizzazione

PAGINA BIANCA

Capitolo 2

L'organizzazione delle amministrazioni e i processi di modernizzazione

2.1. L'organizzazione delle amministrazioni dello Stato: gli organici e i processi di razionalizzazione

Nell'ambito dei compiti di indirizzo e coordinamento in materia di organizzazione e sviluppo degli uffici delle pubbliche amministrazioni, il Dipartimento della funzione pubblica ha realizzato molteplici attività finalizzate all'adozione di atti di natura ordinamentale e regolamentare, finalizzate al completamento dei processi di riforma e modifica previsti dalle leggi 15 marzo 1997 n. 59, 6 luglio 2002 n. 137 e 27 luglio 2004, n.186, e all'avvio della stagione di riforma delle amministrazioni centrali disposta dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233. Quest'ultima, nel prevedere, tra l'altro, l'aumento del numero dei Ministeri, ne ha modificato l'ordinamento e la conseguente organizzazione delle strutture.

2.1.1. La razionalizzazione organizzativa delle amministrazioni pubbliche

Nel corso del 2006 è continuata l'azione di riordino e autoregolazione delle amministrazioni centrali dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti nazionali, operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, così come previsto sempre dalle leggi citate e dai relativi decreti legislativi di attuazione, con particolare riguardo al n. 419 ed al n. 454 del 1999. Tali normative sono intervenute realizzando la costituzione, la modifica, l'accorpamento e la conseguente soppressione di enti preesistenti, determinando la necessità, in relazione alla natura giuridica degli stessi, della emanazione, in molti casi, di statuti e, comunque, di regolamenti di organizzazione e contabilità.

Tale attività, nel 2006, ha determinato l'emanazione di statuti, di regolamenti di organizzazione e contabilità per un totale di circa 100 provvedimenti, così distinti:

- n. 17 per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- n. 6 per gli enti pubblici non economici;
- n. 25 per gli enti di ricerca;
- n. 1 statuti per gli enti regionali di ricerca educativa;
- n. 2 per le agenzie;
- n. 49 per le accademie, i conservatori e gli istituti musicali.

L'analisi di tali provvedimenti conferma la difficoltà, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato e degli Enti, già emerse negli anni precedenti, di utilizzare l'autonomia regolamentare per governare i processi interni di razionalizzazione delle strutture e delle risorse e per recepire la normativa in materia di impiego della dirigenza e del personale.

Ciò che si può percepire dalla documentazione pervenuta è una sostanziale rigidità ad adeguare l'organizzazione ai nuovi compiti, che ha spinto, in molti casi, le amministrazioni a "fotografare", attraverso gli atti regolamentari, situazioni preesistenti adeguandole solo marginalmente ai principi delle norme citate.

Anche in materia di determinazione delle dotazioni organiche, in relazione agli effettivi fabbisogni, sono state riscontrate le stesse difficoltà da parte delle amministrazioni pubbliche a cogliere l'occasione della ridefinizione del proprio organico per adeguare il fabbisogno di personale alla *mission* e alle misure di risparmio e razionalizzazione previste dalle leggi finanziarie.

Dopo l'art. 34, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria per il 2003), il legislatore, con l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria per il 2005), ha disposto, in materia di dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, particolari norme sulla loro determinazione, prevedendo una riduzione del 5% della spesa rispetto a quella vigente al 31 dicembre 2004. In particolare, la disposizione richiedeva adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione dirette a ridurre il personale applicato ai compiti logistico-strumentali, a favore, invece, dell'aumento del personale destinato ai servizi. Nel 2006, su questo fronte, il Dipartimento ha continuato a seguire le procedure avviate negli anni scorsi definendo quelle ancora in itinere.

Le amministrazioni centrali, in considerazione della sanzione prevista dal comma 93, hanno apportato tutte la riduzione del 5% dei posti in dotazione organica, ma senza rivedere, almeno il più delle volte, la distribuzione interna del personale e prendere atto dei processi di innovazione tecnologica. Da questo punto di vista, gli accordi in materia di

progressioni economiche e verticali si sono rivelati fortemente vincolanti per le amministrazioni ed hanno condizionato i provvedimenti di rideterminazione degli organici, causando un aumento dei posti di posizione più elevata e la riduzione, con temporaneo soprannumero, dei posti di categoria inferiore.

Pertanto, alla luce delle norme di carattere generale - in materia di determinazione delle dotazioni organiche - e di quelle speciali - quali la legge finanziaria per il 2005, nonché delle direttive contenute nella lettera circolare n. 177-15 dell'11 aprile 2005, emanata dai Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato, il processo di rideterminazione delle dotazioni organiche è stato sostenuto con l'adozione di vari provvedimenti (D.P.C.M.) e l'elaborazione di numerosi pareri, sia interlocutori che definitivi, in merito alla rideterminazione e alla ripartizione, nelle strutture, delle dotazioni organiche del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici nazionali, così distinti:

- n. 14 per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- n. 38 per gli enti pubblici non economici;
- n. 17 per gli enti di ricerca;
- n. 2 per le agenzie;

Con l'insediamento dell'attuale Governo, il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, ha comportato un rilevante intervento di ricognizione delle strutture da trasferire, nonché la provvisoria individuazione del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione delle amministrazioni oggetto dell'intervento.

La riforma dell'organizzazione governativa, che seguirà al compimento del processo in questione, presenta aspetti di notevole rilevanza per le implicazioni giuridiche ed economiche che ricadono sulle attività delle singole amministrazioni e sul personale interessato dai trasferimenti. Quest'ultimo nodo risultava, alla fine dell'anno 2006, non ancora definitivamente sciolto.

Alla fine dell'anno 2006 risultano perfezionati i seguenti provvedimenti: D. P. C. M. 5 luglio 2006 relativo al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dei Trasporti; D. P. C. M. 14 luglio 2006, relativo al Ministero della pubblica istruzione ed al Ministero dell'università e della ricerca; schema di D. P. C. M. relativo al Ministero del commercio internazionale.

Il processo di attuazione del citato decreto legge 181/2006 è, quindi, in parte confluito nel più ampio processo di riorganizzazione previsto nella legge 27 dicembre 2006, n.296, art 1, commi 404 e seguenti.

TABELLA 1 - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

1	Ministero affari esteri	Schema D.P.R.	Organizzazione uffici diretta collaborazione
2	Ministero commercio internazionale	Schema D.P.C.M.	Attuazione D.Legge n. 181/2006 (scorporo dal Ministero attività produttive)
3	Ministero infrastrutture	Schema D.P.C.M.	Attuazione D.Legge n. 181/2006 (scorporo dal Ministero attività produttive)
4	Ministero trasporti	Schema D.P.C.M.	Attuazione D.Legge n. 181/2006 (scorporo dal Ministero attività produttive)
5	Ministero commercio internazionale	Schema D.P.R.	Organizzazione uffici diretta collaborazione
6	Ministero difesa	Schema D.I.	Organizzazione Centro interforze studi e applicazioni militari – CISAM
7	Dipartimento affari regionali	Schema d.lgs.	Statuto speciale Regione Trentino Alto Adige
8	Ministero comunicazioni	Schema D.P.R.	Organizzazione uffici diretta collaborazione
9	Scuola superiore PA	Delibera	Organizzazione e funzionamento
10	Ministero attività produttive	Schema D.P.R.	Regolamento di organizzazione
11	Ministero infrastrutture trasporti	Schema d.lgs.	Riforma ordinamento sulla sicurezza ferroviaria

12	Ministero infrastrutture trasporti	Schema d.lgs.	Attuazione direttiva europea sulla sicurezza delle gallerie stradali europee
13	Ministero difesa	Schema D.I.	Istituzione Centro supporto e sperimentazione navale della marina militare (CSSN)
14	Ministero giustizia	Schema D.P.R.	Regolamento di organizzazione
15	Ministero difesa	Schema D.P.R.	Istituzione dell'ufficio del vice comandante del Corpo Capitanerie di porto
16	Dipartimento protezione civile	Schema D.P.C.M.	Definizione aree funzionali e posizioni economiche
17	ISTAT	D.P.C.M. 2/11/2006	Trattamento economico personale non contrattualizzato

TABELLA 2 - PROVVEDIMENTI DI DETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

1	Ministero politiche agricole alimentari e forestali – ICRF	D.P.C.M. 4/10/06	Rideterminazione dotazioni organiche
2	Ministero salute	Schema D.P.C.M.	Rideterminazione dotazioni organiche
3	Ministero difesa	D.I. 30/03/06	Dotazioni organiche del personale militare anno 2006
4	Ministero difesa	Schema D.I.	Dotazioni organiche del personale militare anno 2007
5	Ministero giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria	D.P.C.M. 28/02/06	Rideterminazione delle dotazioni organiche

6	Ministero interno	D.P.C.M. 8/02/06	Rideterminazione dotazioni organiche
7	Ministero economia e finanze	D.P.C.M. 8/02/06	Rideterminazione dotazioni organiche
8	Ministero infrastrutture e trasporti	D.P.C.M.	Rideterminazione dotazioni organiche
9	Ministero economia e finanze – Amministrazione autonoma monopoli di Stato	D.P.C.M. 8/02/06	Rideterminazione dotazioni organiche
10	Ministero difesa	Schema D.I.	Dotazioni organiche ruolo marescialli delle forze armate - anni 2003 e 2004
11	Ministero giustizia – Archivi notarili	D.P.C.M.	Rideterminazione dotazioni organiche
12	Avvocatura dello Stato	D.P.C.M.	Rideterminazione dotazioni organiche
13	Ministero comunicazioni	D.P.C.M.	Rideterminazione dotazioni organiche
14	Ministero giustizia – Dipartimento giustizia minorile	D.P.C.M.	Rideterminazione dotazioni organiche

Per quanto concerne le misure relative alla razionalizzazione delle spese degli organismi amministrativi centrali e periferici e la cancellazione degli enti inutili, si riassumono gli interventi in corso e quelli già disposti.

Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha dettato, all'articolo 11, disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni, prevedendo che le funzioni da queste svolte siano riassegnate alle amministrazioni competenti. Il medesimo decreto, all'articolo 22, ha imposto una riduzione delle spese per il funzionamento di enti ed organismi pubblici non